



Provincia di Sassari

Settore 6

Servizi alla persona Turismo Commercio Trasporti e Servizi alle imprese

**REGOLAMENTO PER L'AUTOTRASPORTO MERCI SU
STRADA IN CONTO PROPRIO**

Approvato con Del. C. P. n. 17 del 22 marzo 2010

Premessa

Il processo di decentramento di compiti e funzioni avvenuto ai sensi della L.R. n.9/2006 ha visto impegnata questa Amministrazione nella predisposizione delle condizioni organizzative e procedurali necessarie per consentire l'esercizio delle nuove funzioni e dei nuovi compiti che la predetta legge ha trasferito in capo agli EE.LL.

Parallelamente all'esercizio delle funzioni di provenienza regionale, l'Ente è stato investito inoltre dal processo di decentramento di funzioni di provenienza statale, a seguito della emanazione di apposito D.P.C.M. in data 5 ottobre 2007. In tale contesto è stata evidenziata da subito l'esigenza della predisposizione ex novo di appositi regolamenti o comunque di strumenti operativi adeguati per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento di alcune delle predette funzioni trasferite e la modifica e/o integrazione, laddove possibile, della disciplina preesistente.

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina il trasporto di merci in conto proprio, di cui alla Legge 06/06/1974 n.298 in attuazione dell'art.105 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112 e dell'Accordo Stato- Regioni – Enti Locali del 14/02/2002, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art.105, comma 3 del D. Lgs. 31/03/1998 n.112 e recepite per la Regione Sardegna con la L.R. n. 9/2006.

Esso definisce criteri tecnici e procedure da attuarsi in ordine allo svolgimento dell'attività amministrativa da parte della Provincia di Sassari in materia di rilascio di licenze di trasporto di cose in conto proprio.

Art. 2 – Definizione

Il trasporto di merci in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, aventi o meno personalità giuridica, quando concorrono le seguenti condizioni:

1. il trasporto non costituisca attività prevalente ma sia complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale svolta dall'impresa;
2. le merci trasportate abbiano stretta attinenza con l'attività principale: siano di proprietà dell'impresa o siano da questa prodotte e vendute, o prese in comodato o locazione, o debbano essere da loro trasformate, elaborate, riparate, migliorate in conformità all'attività principale svolta, o infine tenute in deposito o in custodia, con possibilità di inclusione anche di materiale e attrezzature che risultino funzionali all'attività stessa;
3. il trasporto sia effettuato con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio;
4. i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa, a meno che, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro modesto valore intrinseco, il costo del trasporto risulti necessariamente preponderante (ad es. attività di movimento terra, attività di costruzione e manutenzione reti fognarie);
5. il preposto alla guida del veicolo sia in alternativa: il titolare della licenza, i suoi dipendenti o, nel caso di piccole imprese (art.2083 c.c.), componenti della famiglia

che collaborino nell'impresa (art 5 D.P.R. n.783/77) e che risultino in regola dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, i soci illimitatamente responsabili nelle società di persone, l'amministratore unico o i membri del consiglio di amministrazione nelle società di capitali;

6. l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa, fatta salva la necessità di dover utilizzare veicoli aventi tra loro differenti caratteristiche tecniche.

Art. 3 – Esenzioni

La disciplina dell'autotrasporto di cose in conto proprio non si applica nel caso di:

- autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 6.000 (seimila) kg;
- autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al corpo dei Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana e al corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
- autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
- autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di stati esteri membri della Unione Europea;
- autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti -Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione- , siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;
- autofurgoni destinati al trasporto di salme;
- autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;

- autovetture e motocarrozze destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;
- autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale stabilito con decreto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Art. 4 –Rilascio della licenza

L'esercizio del trasporto di merci in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dalla Provincia di Sassari per le imprese che ivi hanno la residenza ovvero la sede unica o la sede principale.

La licenza è rilasciata con riferimento al numero di telaio o parte di esso per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi ed i semirimorchi da essi trainati.

Sulla licenza sono riportati, sotto forma di codici predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l'attività principale esercitata dall'impresa e le cose o le classi di cose trasportabili (l'elenco di detti codici sarà messo a disposizione degli utenti dal competente ufficio della Provincia).

Per i veicoli con portata utile non superiore a 3 t la licenza è rilasciata su semplice presentazione di domanda in cui devono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente e le classi di cose da trasportare.

Per i veicoli con portata utile superiore a 3 t il rilascio della licenza è subordinato al parere di un'apposita Commissione consultiva nominata dalla Provincia ed alla presentazione di documentazione che dimostri che le esigenze del richiedente, o l'attività svolta, giustificano l'impiego del veicolo del tipo e della portata indicati. Nella domanda devono essere precisate le attività e le classi di cose da trasportare.

Art. 5 – Commissione

La Provincia istituisce, ai sensi dell'art. 33 della Legge 298/74, apposita Commissione consultiva, operante ai sensi dell'art. 13 della Legge 340/2000.

La Commissione è presieduta dal Dirigente del Settore competente della Provincia, il quale nomina anche un dipendente del Settore con funzioni di segretario. In essa sono rappresentati:

1. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
2. Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dei settori economici dell'industria, commercio, artigianato, edilizia, individuate come maggiormente rappresentative dalla Camera di Commercio di Sassari;
3. Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonché alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative dalla Camera di Commercio di Sassari;
4. Albo Nazionale gestione rifiuti presso la Camera di commercio di Sassari;
5. Regione Sardegna

Nelle more dell'istituzione della Commissione la Provincia assicura comunque lo svolgimento delle funzioni.

I componenti della Commissione, ad eccezione del Presidente, durano in carica tre anni dalla nomina, e sono designati dalle Associazioni ed Enti rappresentati.

La misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti della Commissione verrà stabilita dalla Provincia con successivo provvedimento.

Art. 6 – Domanda

La domanda, in carta legale, redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione provinciale, volta al rilascio di una licenza di trasporto di cose su strada in conto proprio, deve essere presentata all'ufficio SUAP del Comune dove l'Impresa istante ha sede legale, nel rispetto della normativa introdotta dalla L. R. n.3 / 2008.

La domanda deve indicare chiaramente:

- i dati dell'impresa e, in particolare: la denominazione, la forma giuridica / ragione sociale e la sede;
- l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, per il titolare se ditta individuale, di tutti i soci nelle società in nome collettivo, dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice, del legale

rappresentante e per tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione qualora in seno ad esso non siano stati delegati uno o più amministratori, nelle società di capitali;

- il tipo di richiesta: nuova licenza, licenza in sostituzione di quella provvisoria o duplicato (in quest'ultimo caso occorre precisarne la motivazione);
- se l'impresa ha già ottenuto in passato una licenza di trasporto ed è pertanto iscritta nell'elenco di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 298/74 . In caso affermativo, occorre specificare il numero di iscrizione e/o la posizione meccanografica;
- i dati tecnici del veicolo di cui si chiede la licenza di trasporto (tipo, numero di telaio, targa);
- i codici che l'interessato chiede che vengano riportati sulla licenza, relativamente all'attività principale esercitata dall'impresa ed alle cose o alle classi di cose da trasportare;
- le specifiche esigenze di trasporto e, se del caso, ogni elemento o circostanza utile a dimostrare la complementarietà o l'accessorietà del trasporto rispetto all'attività principale;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Certificato della Camera di Commercio in corso di validità da cui risulti l'attività principale esercitata e la data di inizio della stessa. Per le imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione e per le persone fisiche non esercenti attività imprenditoriale, un atto notorio idoneo a comprovare la natura dell'attività esercitata;
2. atto identificativo del tipo di veicolo in originale o copia conforme di cui all'art. 8);
3. autorizzazioni, licenze, abilitazioni, iscrizioni ed in genere tutti i titoli, requisiti e condizioni richiesti per l'esercizio dell'attività medesima;
4. copia della denuncia dei redditi d'impresa relativamente all'anno precedente a quello in cui si chiede la licenza;
5. i dati economici di cui al successivo articolo 7 (fatti salvi i casi di esenzione previsti nel comma 2 dello stesso articolo), che devono corrispondere alle risultanze dei documenti contabili dell'impresa quali le fatture, i registri obbligatori tenuti ai fini I.V.A., i libri degli stipendi e paghe del personale ed in genere le scritture contabili obbligatorie, relativamente all'anno in corso;
6. documento che attesti la disponibilità del veicolo di cui si chiede la licenza di trasporto;

7. documentazione atta a comprovare l'esistenza e la natura del rapporto di lavoro degli addetti alla guida;
8. permesso di soggiorno in corso di validità per titolari e dipendenti extracomunitari;
9. documento d'identità in corso di validità del titolare o dell'amministratore;
10. una marca da bollo da Euro 14,62 (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti);
11. attestazione del versamento, in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale, sul c.c. postale N. 10695070 intestato a Provincia di Sassari – Servizio Tesoreria – 07100 Sassari con la seguente causale: "rilascio licenza per autotrasporto merci in conto proprio";
12. l'eventuale delega per la presentazione dell'istanza e/o per il ritiro della licenza.
13. ulteriore eventuale documentazione atta a dimostrare il concreto esercizio dell'attività principale nonché il possesso di tutti i titoli, le condizioni ed i requisiti prescritti dalla normativa vigente per il suo legittimo svolgimento.

Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati:

- elenco completo dei veicoli dotati di licenza di trasporto e relativi rimorchi e semirimorchi ad essi agganciabili in possesso dell'impresa medesima con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, il tipo di disponibilità e delle relative portate;
- elenco completo delle macchine operatrici e/o agricole e macchinari vari in disponibilità, proprietà o in possesso dell'impresa, in base a giusti titoli, necessari per l'esercizio dell'attività principale;

I certificati e documenti di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 13 possono essere prodotti, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Nel caso di associazioni ed Enti, pubblici o privati, con o senza personalità giuridica che non esercitano attività imprenditoriale o che non hanno scopo di lucro, la domanda dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive e la relativa documentazione atta a dimostrare:

- esistenza giuridica del soggetto
- i poteri di rappresentanza del richiedente
- le attività istituzionali esercitate e/o le finalità perseguite.

Le imprese di nuova costituzione (si considerano tali le imprese che non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi o che non hanno effettivamente esercitato l'attività principale in relazione alla quale derivano le esigenze di trasporto, quale

dichiarata e risultante dalla certificazione della locale Camera di Commercio) possono ottenere la licenza provvisoria con validità di diciotto mesi, non prorogabile né rinnovabile, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo nel tipo e nella portata indicata.

La licenza provvisoria sarà resa definitiva a seguito di apposita domanda corredata della documentazione di cui ai punti precedenti.

In caso di duplicato per smarrimento, furto o distruzione della licenza occorre aver reso denuncia agli organi di polizia e fornire all'ufficio copia della stessa ovvero rendere idonea dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuta denuncia.

In caso di richiesta di duplicato anche per semplice aggiornamento della sede e/o per variazione della denominazione sociale, nonché di aggiornamento codici, variazione della portata utile, nonché ogni altra richiesta che comporti il rilascio di nuova licenza, l'importo da versare è stabilito con apposito atto dalla Giunta Provinciale.

Art. 7 - Dati economici

Fatte salve le imprese di nuova costituzione, per l'ottenimento delle licenze di trasporto occorre avere un volume d'affari tale da giustificare l'impiego dei veicoli a disposizione. Esso deve essere riferito all'attività principale dalla quale derivano le esigenze di trasporto, relativamente all'anno solare immediatamente precedente a quello di avvenuta presentazione dell'istanza ed a quello corrente, rispettivamente realizzato o presumibile, sulla base di documenti contabili dell'impresa. I costi parziali riferibili al trasporto non devono essere inoltre preponderanti rispetto ai costi di esercizio complessivi relativi all'attività principale dell'impresa, tenuto conto del tipo di attività esercitata e della natura delle merci trasportate nonché del loro valore intrinseco.

Sono esentati dalla dimostrazione del soddisfacimento della condizione di cui al comma 1, i soggetti che non esercitano attività imprenditoriali o che non hanno scopo di lucro ovvero coloro che utilizzano veicoli aventi una portata non superiore a 3.000 (tremila) kg.

Art. 8 -Caratteristiche dei veicoli

Al fine di verificare la congruità delle richieste avanzate è necessario conoscere le caratteristiche tecniche del veicolo in relazione anche alla necessità di trasporto da soddisfare e al tipo di attività.

La domanda pertanto dovrà essere integrata dal documento tecnico del veicolo per il quale si richiede il rilascio della licenza e precisamente:

- per veicolo usato: carta di circolazione, in originale o copia conforme, o certificato di approvazione;
- per veicolo ancora da immatricolare: certificato di collaudo o certificato di conformità in originale o copia conforme.

Art. 9 –Tempi di rilascio della licenza

La licenza per il trasporto di cose in conto proprio sarà rilasciata entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda, completa della documentazione e degli allegati per i veicoli che non necessitano del preventivo parere della commissione e dalla data del completamento della documentazione richiesta per gli altri.

In ogni caso l'ufficio può richiedere alle imprese di fornire ulteriore documentazione o di rendere opportuni chiarimenti al fine di acquisire ogni elemento ritenuto utile ai fini del completamento dell'istruttoria.

Nel caso in cui l'Ufficio richieda ulteriore documentazione o chiarimenti in ordine a quanto già fornito o dichiarato dagli interessati, i termini del procedimento si interrompono e ricominceranno a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto.

Art. 10 - Sanzioni disciplinari

L'ufficio dell'Ente addetto alla tenuta dell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, ricevuta copia del verbale di contestazione da parte degli organi di polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o a seguito di accertamenti effettuati da personale dell'ufficio competente all'uopo abilitato, dà avvio al procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari, come di seguito specificate, qualora vengano a loro carico accertate le violazioni di cui agli articoli 62, 167 commi 1, 2 e 3 del D. lgs. 285/92 (nuovo codice della strada) (disciplinanti la massa limite), nonché le violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19

della legge 13 novembre 1978, n.727, e successive modifiche ed integrazioni se ed in quanto riconducibili alle violazioni di cui agli artt. 174, 178 e 179 del nuovo Codice della strada, nonché dei Regolamenti CEE vigenti in materia, la violazione degli artt. 6, 7 (disciplinanti, rispettivamente, la circolazione fuori e all'interno dei centri abitati) e 142 (disposizioni sui limiti di velocità), 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, 189 (comportamento in caso di incidente), 192 (obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti) del nuovo codice della strada, nonché delle norme sul rapporto tra il numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilità dell'impresa.

Altresì incorrono in sanzioni disciplinari le imprese che dispongono il trasporto di cose senza licenza oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza (trasporti abusivi).

Nei casi sopra elencati le imprese incorrono:

- a) nell'ammonimento, per i casi di minore gravità;
- b) nella censura, per i casi di maggiore gravità;
- c) nella sospensione della licenza per l'autotrasporto di cose per conto proprio da un mese a sei mesi, per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura.
- d) nella revoca della licenza di cui al punto precedente, nei casi di reiterate gravi violazioni.

Ai fini della determinazione della sanzione disciplinare da irrogare si terrà altresì conto delle pregresse sanzioni subite dall'impresa nell'arco di un triennio. Per l'applicazione delle sanzioni si dovrà comunque richiedere il parere della Commissione di cui all'art. 5

Le imprese radiate dall'elenco di cui sopra non possono ottenere la reinscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla data del provvedimento di radiazione.

In caso di sospensione, cancellazione o radiazione dall'elenco di un'impresa, il competente Ufficio della Provincia comunicherà l'adozione dei provvedimenti all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Sassari ed alla Camera di Commercio di Sassari, nonché alle forze di Polizia al fine di consentire l'adozione degli eventuali rispettivi provvedimenti di competenza.

Art. 11 – Sanzioni pecuniarie

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, il competente ufficio dell'Ente applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 (venticinque) euro a 500 (cinquecento) euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza delle disposizioni di cui alla legge 689/81.

Le sanzioni di cui al comma 1 sono introitate dalla Provincia di Sassari.

Art. 12 - Revoca

La licenza è subordinata al permanere dei requisiti di cui all'art. 2.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 della legge 298/74, si riserva di verificare, su segnalazione o comunque alla scadenza di ogni quinquennio dal rilascio della licenza, il permanere dei suddetti requisiti.

L'ufficio può procedere a revocare le licenze di trasporto o solo alcuni codici identificanti la merce trasportabile, qualora riscontri la insussistenza dei titoli, condizioni e requisiti per essi prescritti ovvero la mancanza delle esigenze di trasporto.

La licenza può essere revocata qualora non vengano rispettate le disposizioni impartite dagli agenti verbalizzanti a seguito di sovraccarico superiore al 5% in concomitanza della violazione di cui all'art. 142 commi 1, 2 e 3 del nuovo codice della strada.

Il competente ufficio della Provincia dichiara la decadenza delle licenze e provvede alla cancellazione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 298/74, nelle ipotesi in cui le infrazioni richiamate dall'articolo 48 della citata legge assumano carattere di notevole gravità; la notevole gravità si configura in conseguenza del ripetersi delle infrazioni medesime.

Prima di procedere ai sensi dei precedenti commi, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/90.

Art. 13 - Accesso agli sportelli

Possono accedere allo sportello, per il disbrigo delle pratiche concernenti l'autotrasporto di cose in conto proprio, esclusivamente i seguenti soggetti:

- gli intestatari delle pratiche (titolari di imprese individuali, amministratori di società, ecc.);

- gli Studi di Consulenza Automobilistica, regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 264, per il tramite dei rispettivi titolari, soci, amministratori, dipendenti, collaboratori familiari, in possesso di idoneo tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia;
- i soggetti delegati dagli intestatari delle pratiche.

In ogni caso chi accede allo sportello deve esibire un documento di identità in corso di validità o l'apposito tesserino per i consulenti automobilistici e, in caso di delega, deve altresì fornire in allegato alla stessa una fotocopia del documento di identità del delegante. L'ufficio competente provvede a raccogliere copia delle deleghe al fine di individuare eventuali fenomeni di irregolarità o di abusivismo di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 14 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente ed in particolare: alle Direttive Europee ed ai Regolamenti dell'Unione Europea esistenti in materia, alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modifiche ed integrazioni, al Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 - Entrata in vigore ed efficacia

1 - Il presente regolamento entra in vigore all'esito della pubblicazione per quindici giorni all'Albo pretorio dell'Ente.

2 - Il presente regolamento, all'esito della sua entrata in vigore ai sensi del precedente comma, è immediatamente efficace.

Indice generale

Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Definizione.....	3
Art. 3 – Esenzioni.....	4
Art. 4 –Rilascio della licenza.....	5
Art. 5 – Commissione.....	5
Art. 6 – Domanda	6
Art. 7 - Dati economici.....	9
Art. 8 -Caratteristiche dei veicoli.....	9
Art. 9 –Tempi di rilascio della licenza.....	10
Art. 10 - Sanzioni disciplinari.....	10
Art. 11 – Sanzioni pecuniarie.....	11
Art. 12 - Revoca.....	12
Art. 13 - Accesso agli sportelli.....	12
Art. 14 - Norme di rinvio.....	13
Art. 15 - Entrata in vigore ed efficacia.....	13